

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/677 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2017

**che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (3) In data 17 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento per l'utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle sue acque territoriali nella Comunità autonoma di Murcia.
- (4) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel 2013 la deroga chiesta dalla Spagna e il progetto di piano di gestione ad essa allegato.
- (5) La Spagna ha adottato il piano di gestione il 27 marzo 2013 <sup>(2)</sup>.
- (6) La deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, è stata concessa fino al 31 dicembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (7) In data giugno 2013, settembre 2014, luglio 2015 e luglio 2016 la Spagna ha presentato alla Commissione relazioni scientifiche sull'attuazione del piano di gestione.
- (8) Il 13 luglio 2016 le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di prorogare la deroga oltre il 31 dicembre 2016. La Spagna ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione del rinnovo della deroga.
- (9) Nel 2016 lo CSTEP ha esaminato la domanda di proroga della deroga presentata dalla Spagna e il relativo progetto di piano di gestione.
- (10) La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (11) Sussistono vincoli geografici specifici dovuti alle ridotte dimensioni della piattaforma continentale e alla particolare distribuzione della specie bersaglio.
- (12) La pesca con sciabiche da natante non può essere praticata con altri attrezzi e non ha un impatto significativo sull'ambiente marino.

<sup>(1)</sup> GUL 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Cfr. GU della Regione Murcia n. 78 del 6.4.2013, pag. 13950.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia) (GUL 217 del 13.8.2013, pag. 28).

